

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

ALLEGATO A)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EX PISCINA COMUNALE DI CARPI (PROG.A3 n. 91/19)

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indetta dall’Unione Terre d’Argine – Centrale Unica di Committenza – per conto del Comune di Carpi, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, alla descrizione dei documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre eventuali ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’ex piscina comunale di Carpi.

La Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine, con sede in Carpi, C.so Alberto Pio n. 91, Tel. 059/649111, Telefax 059/649095, per conto del Comune di Carpi, con sede in Carpi, C.so Alberto Pio n. 91, Tel. 059/649111, Telefax 059/649095, in esecuzione della determinazione di approvazione atti di gara N. 233 del 31-03-2020 e in seguito alla determinazione a contrattare del Comune di Carpi N. 164 del 27-03-2020, provvede all’esperimento di una **procedura aperta**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto inerente all’affidamento dei lavori in oggetto.

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori a corpo posti a base di gara, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 36 comma 9-bis e con esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata sulla base dell’art. 97, comma 2 o 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In merito allo svolgimento delle operazioni di gara si richiama quanto previsto nel presente Disciplinare di gara.

Il Responsabile della Procedura di Gara è la Dott.ssa Susi Tinti, Dirigente della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine.

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite posta elettronica certificata ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli **32 comma 9 e 76 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016**; a tal fine, i concorrenti dovranno fornire i riferimenti opportuni nella dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato B al bando.

Ai sensi dell’art.40 c.2 del Dlgs 50/2016, per l’espletamento della presente gara la Centrale di Committenza si avvale del sistema degli acquisti telematici dell’Emilia Romagna SATER, disponibile all’indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e tramite il quale si accede alla procedura e alla documentazione di gara.

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno collocare l'offerta sul sistema SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11:30 del giorno 20-04-2020

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Bando di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati per via telematica, attraverso SATER.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 21 aprile 2020 alle ore 9:30 presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine sita in Via Peruzzi n. 2, a Carpi, dando atto che la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale, sono garantite dal portale SATER.

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti, sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/> da inoltrare **entro le ore 12:00 del 15-04-2020**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

nella sezione “bandi e avvisi altri Enti” dedicata alla presente procedura. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.**

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto in merito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

A) OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA E CATEGORIE RICHIESTE

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, forniture di materiali ed impiego di attrezzature occorrenti per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’ex piscina comunale di Carpi (PROG.A3 n. 91/19), come meglio specificato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Importo complessivo a base di gara a corpo: **€ 198.516,09 + IVA**, di cui € 194.264,34 per lavori (importo della manodopera € 96.145,30) ed euro 4.251,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

La composizione delle categorie dei lavori in oggetto è la seguente:

CATEGORIA PREVALENTE (ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010):

- **OS23** “Demolizione di opere”, per un importo pari ad **€ 186.093,69** – classifica I;

Altre Categorie scorporabili non prevalenti (subappaltabili nell’ambito del 40% dell’importo complessivo del contratto) e relativi importi:

- **Categoria OS1** “Lavori in terra”, per un importo pari ad **€ 12.422,40** – classifica I

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

La classifica complessiva riferita all'intero importo, pari ad € 198.516,09, che deve possedere l'operatore economico nella categoria prevalente OS23 è la classifica I.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 18 della L. 55/2019, si precisa che è ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Si precisa che la gara di cui all'oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisa in lotti funzionali o in lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016.

B) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. 18-04-2016 n. 50, sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1, lettera p) del medesimo decreto, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando e dal presente disciplinare; rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 45 comma 2 lettera c) e 47 del D. Lgs. 50/2016; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

- h) Alla gara è ammessa la partecipazione degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni precisate dall'art. 45 comma 1, D.Lgs. 50/2016, nonché dal presente Disciplinare;

Potranno partecipare alla presente procedura le predette categorie di soggetti, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dalla legislazione vigente (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) elencati al successivo paragrafo C) "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE". Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 61 del D.P.R. 05-10-2010 n. 207, 1 e 2 del D.M. 10-11-2016 n. 248 e 12, comma 2, del D.L. 28-03-2014 n. 47, come convertito in Legge 23-05-2014 n. 80, la partecipazione delle predette categorie di soggetti è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a) L'impresa singola (sia individuale che società o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016) può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, riferita alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori. In alternativa, l'impresa singola deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA riferita alla categoria prevalente, oltre che della qualificazione nelle categorie scorporabili, per i singoli importi. L'attestazione relativa a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduta dall'impresa deve da questa essere posseduta per intero con riferimento alla categoria prevalente.

b) Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di tipo orizzontale, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ciascuna impresa riunita o consorziata deve essere in possesso, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente, per classifica non inferiore al 40% dell'importo dei lavori a base di gara per la mandataria o per una impresa consorziata o aderente al contratto di rete e al 10% dello stesso importo per ciascuna delle mandanti o delle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete, purché la somma degli importi per i quali le imprese riunite o consorziate o aggregate mediante contratto di rete sono in possesso dell'attestazione di qualificazione nella categoria prevalente, sia almeno pari all'importo dei lavori a base di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di tipo verticale, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. 50/2016, l'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, è posseduta dalla mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere la qualificazione adeguata per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere. L'attestazione di qualificazione relativa a

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

ciascuna lavorazione scorporabile, non posseduta da imprese mandanti è posseduta per intero dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

Ai raggruppamenti di tipo verticale si applica quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 6, ultimo periodo.

d) Salvo quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016, i Consorzi stabili di cui agli artt. 45 comma 2 lettera c) e all'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 possono partecipare alla gara qualora la somma degli importi per i quali le imprese consorziate designate sono in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese. In alternativa, il Consorzio stabile deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, riferita alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, oppure alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

e) In caso di Avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui all'Attestazione di qualificazione SOA, relativamente alle categorie richieste al paragrafo A) del presente Disciplinare di gara, avvalendosi dei requisiti (Attestazione SOA) di altro soggetto.

Non è inoltre consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

f) Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti prescritti nel Bando, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

NOTA BENE: Le imprese concorrenti, singole o associate nei modi sopra indicati, ovvero in avvalimento, qualificate per la categoria prevalente OS23 classifica I, ma non in possesso della qualificazione riferita alla categoria OS1, di importo inferiore al 10% dell'importo dei lavori a base di gara e con qualificazione non obbligatoria ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 47/2014 convertito in legge n. 80/2014, potranno, a loro scelta, eseguire in proprio o indicare la volontà di subappaltare ad impresa qualificata la medesima categoria OS1, riportando esattamente la sigla della predetta categoria, come indicato nel Bando e nel Disciplinare di Gara.

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:

- partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale si procederà all'esclusione di entrambi
- partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

- partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lettera c), D. Lgs. 50/2016 sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio, che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2, lettere d), e) ed f), D. Lgs. 50/2016 ovvero partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 42, c. 2, lettere d), e) ed f), D. Lgs. 50/2016; in tal caso, si procederà alla **esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;
- partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) D. Lgs. 50/2016, sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale
- associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 48, c. 9, D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. lgs. 56/2017, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, c. 10, D. Lgs. 50/2016, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, come stabilito dal medesimo art. 48 comma 10, D. Lgs. 50/2016;
- **Avvalimento** della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; in tali casi si procederà alla **esclusione** di tutte le imprese coinvolte; l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di altro soggetto;
- partecipazione del **subappaltatore** alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- ai sensi dell' **art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**, aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo Decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà l'**esclusione** dalla gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno nulli.

C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (assenze di cause di esclusione)

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) una qualsiasi causa di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- d) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- e) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti speciali di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e di seguito specificati.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

a. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio o, se si tratta di Imprese aventi residenza in un paese UE diverso dall'Italia, in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, con riferimento alle attività da svolgere nell'ambito del RTI o Consorzio.

b. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

- Possesso, a pena di esclusione, di attestazione SOA (prevista dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010), in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste per l'esecuzione dei lavori sopra indicati.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere posseduti secondo quanto disciplinato al precedente Paragrafo B "Soggetti ammessi".

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di qualificazione richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

D) DOCUMENTAZIONE DI GARA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, nonché alla determinazione A.N.AC. n. 1 del 08-01-2015, si precisa che, ai fini dell'individuazione di quanto sopra specificato, si individuano **quattro tipologie di carenze documentali**:

1) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione.

A titolo esemplificativo:

- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, su una o più delle buste interne, o su uno o più documenti componenti l'offerta;
- mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara;

2) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, formali ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

A titolo esemplificativo:

- indicazioni estremi INPS-INAIL-CASSA EDILE o altra CASSA PREVIDENZIALE per la verifica della regolarità contributiva;
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;
- indicazioni in merito alla agenzia delle entrate territorialmente competente per le verifiche sulla regolarità fiscale.

3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, regolarizzabili ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

A titolo esemplificativo:

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da produrre all'interno della Busta A " Documentazione amministrativa" e riguardanti il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

tecnico – professionale, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all'art. 80 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna (comma 1, dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016), solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiari di avere riportato condanne senza indicarle;

- carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui al successivo Paragrafo "Documenti da presentare" – Busta A, nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data); eventuali dichiarazioni bancarie (a condizione che siano state acquisite entro i termini di cui sopra); qualora previsto, attestazione di sopralluogo (a condizione che il sopralluogo sia stato comunque effettuato); contratto di avvalimento, qualora l'istituto trovi applicazione in relazione alla tipologia dei beni oggetto dei lavori e qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione del contatto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta e di carenza delle altre formalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; in caso di RTI costituendo l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42; mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC, (qualora previsto) che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal disciplinare di gara.
- la mancata o incompleta sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista), che economica, secondo quanto disposto dalle deliberazioni ANAC n. 1179 del 15-11-2017, n. 1298 del 12-12-2017 e n. 420 del 15-05-2019, purché l'offerta sia riconducibile al concorrente in modo da escluderne l'incertezza assoluta circa la provenienza.

Nel caso di cui al presente punto 3), qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente:

- la stazione appaltante inoltrerà ai soggetti inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione, **secondo le modalità sottoriportate**, entro il termine perentorio di giorni **cinque** dalla richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**;
- **la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni;**

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.
- 4) Non sono regolarizzabili non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo dell'ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:**
- il mancato possesso dei requisiti generali;
 - il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Bando e dal disciplinare per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso all'avvalimento in carenza di tali requisiti, qualora l'istituto dell'Avvalimento sia ammesso in relazione alla tipologia dei beni oggetto dei lavori;
 - la sussistenza della condizione della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - Non è sanabile la mancata dichiarazione di subappalto qualora il bando o la lettera d'Invito prevedano fra le categorie scorporabili e subappaltabili categorie a qualificazione obbligatoria e il concorrente non possieda la qualificazione richiesta;
 - i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione del medesimo soggetto in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ecc...come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente Disciplinare);
 - la mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto dal Bando;
 - la presentazione di offerte plurime o condizionate;
 - i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e le irregolarità relative alla integrità e chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (A titolo esemplificativo: mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate);
 - la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista) che economica, qualora non sussista alcun elemento che possa essere idoneo a ricondurre concretamente l'offerta al concorrente, secondo quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 254 del 07-03-2018;
 - il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara ad ANAC (qualora previsto);
 - la mancata costituzione, alla data di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
 - la mancata effettuazione del sopralluogo, qualora previsto obbligatoriamente per la partecipazione alla gara.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide,

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia Intercent-ER (proprietaria del portale SATER) e della Centrale di Committenza ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso con la partecipazione alla gara il concorrente esonera l'Agenzia Intercent-ER e la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Centrale di Committenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresi la dichiarazione sostitutiva allegato B al Bando di gara, il DGUE, i suoi allegati integrativi e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'istanza di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva allegato B al Bando deve essere redatta sui modelli predisposti dalla Centrale di Committenza e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale di Committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) che le ditte interessate a partecipare dovranno collocare sul sistema SATER, entro la data di scadenza, dovrà essere predisposta mediante compilazione delle sezioni previste dal sistema, secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodelsistema/guide/>.

A. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La “Documentazione Amministrativa” contiene l’Istanza di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva allegato B al bando di gara, le eventuali dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito elencato:

- 1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DPR 445/2000, predisposta sulla base del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. lgs. n. 50/2016**, attinente il possesso, sia dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, sia di quelli più specificamente richiesti per la partecipazione al presente appalto. Il facsimile della dichiarazione (Allegato B al bando di gara) con il relativo allegato B1 (eventuale costituzione di raggruppamento temporaneo), deve essere reso, compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e sottoscritto a cura del Titolare della Ditta Individuale o Legale Rappresentante della Società o del Consorzio, **allegando fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la sottoscrizione né dell’apposizione delle marche da bollo.**

L’istanza di partecipazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originare della relativa procura.

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

Si precisa che tale dichiarazione sostitutiva, con particolare riferimento alle condanne penali di cui all'art. 80 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 del decreto medesimo come modificato dal D. Lgs. 56/2017, ovvero tale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti suindicati potrà essere resa dal legale rappresentante sottoscrittore della dichiarazione di cui al presente punto 1., nell'ambito della dichiarazione medesima, qualora il sottoscrittore sia a conoscenza delle condizioni riferite ai soggetti indicati al citato art. 80 c. 3.

Si precisa inoltre che, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 1293/2016.

In alternativa alla suddetta dichiarazione è possibile produrre il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) da redigere inserendo tutti i dati (nessuno escluso) già previsti nel modello di dichiarazione allegato B), relativamente sia ai requisiti di carattere generale sia a quelli di carattere professionale e tecnico sia alle altre informazioni generali, tenendo conto, altresì, delle indicazioni di cui al Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti 22 luglio 2016 e della circolare 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicati sulle G.U. n. 170 del 22-07-2016 e n. 174 del 27-07-2016) e dello specifico modello di formulario DGUE approvato e allegato con il medesimo Comunicato Ministeriale.

Relativamente alla **verifica dei requisiti dichiarati** si fa riferimento a quanto indicato al successivo punto 2. **“PASSOE”**, precisando che, per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dal soggetto aggiudicatario mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Contratti con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata anche a campione nei confronti di altri soggetti concorrenti.

Le imprese aventi sede in uno stato della Unione Europea, non iscritte al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A, sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

2. **DOCUMENTO “PASSOE”**, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), **relativo al concorrente e all'impresa ausiliaria**, nel caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice **I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente Bando, contraddistinta con il CIG: 8260807995, sono tenuti a richiedere e produrre il PASSOE, ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.**

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. – AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS operatore economico) e creare il PASSOE secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>.

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

Il **PASSOE** dovrà essere stampato e sottoscritto (in caso di RTI non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle imprese ausiliarie in caso di Avvalimento).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui documentazione è prevista nella Banca dati sarà effettuata dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione attuativa dell' A.N.AC. n. 157 del 17-02-2016 (aggiornamento della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012), **attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Per i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui documentazione non è prevista nella Banca dati è fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 5 comma 3 della deliberazione A.N.AC. n. 157/2016.

Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.

I soggetti concorrenti sono tenuti ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della deliberazione n. 157/2016. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto, il **PASSOE** rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Si precisa che la mancata produzione del **PASSOE** non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di **PASSOE** verrà richiesto di procedere **entro il termine di giorni tre** alla registrazione .

L'impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà: l'esclusione del concorrente, se accertata in corso di gara, la mancata conferma dell'aggiudicazione o della posizione acquisita nella graduatoria, se accertata successivamente.

Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile, a causa di problematiche tecniche/operative inerenti il sistema e/o obbligatorio, in base alla normativa vigente al momento delle verifiche, procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti si procederà con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 157/2016 (aggiornamento della precedente AVCP n. 111/2012), alla quale dovranno attenersi i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura.

3. GARANZIA PROVVISORIA, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, di €

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

3.970,32, pari al 2% dell'importo totale dei lavori a base d'appalto, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in base agli schemi tipo di cui al DM Ministero Sviluppo Economico 19-01-2018 n. 31; tale garanzia, riportante quali beneficiari il Comune di Carpi o, in alternativa, la Centrale Unica di Committenza – Comune di Carpi, dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione dovrà espressamente prevedere:

- Per i concorrenti che non siano microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, **che l'istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora l'offerente risulti aggiudicatario;**
- che la **garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg.** dalla data di presentazione dell'offerta;
- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.**

L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, comunque obbligatorio, potrà essere prodotto anche da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Si precisa che, come previsto all'art. 2 dello schema tipo 1.1 di cui al DM 31/2018, richiamato nella Scheda Tecnica dove è indicato che il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo 1.1, alla quale la Scheda stessa risulta allegata, la garanzia viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa, anche quando non sia ancora scaduto il termine di

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

efficacia della garanzia oppure cessa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. Pertanto la scheda tecnica non verrà restituita e si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tali riduzioni sono ammesse a condizione che il possesso del requisito che dà titolo a fruirne sia adeguatamente comunicato nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1. ovvero, con riferimento alla certificazione di sistema di qualità, venga allegata copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii...

I concorrenti avranno diritto alle ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria, da applicarsi progressivamente all'importo della cauzione dovuto, al netto della/e riduzione/i applicate, in presenza dei requisiti ambientali di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017; la cumulabilità delle riduzioni è indicata allo stesso art. 93 comma 7. Ai fini dell'eventuale possesso dei predetti requisiti, i concorrenti, in sede di offerta, dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai punti t.2.1, t.2.2 e t.2.3 della Dichiarazione sostitutiva allegato B al Bando di gara.

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e) ed f), del D. Lgs. 50/2016, se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero dei requisiti ambientali sopradescritti, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

In caso di avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 50/2016, qualora l'Istituto sia ammesso in relazione alla tipologia dei beni oggetto dei lavori, la predetta certificazione di qualità e i requisiti ambientali di cui sopra, ai fini della riduzione della cauzione, dovranno essere posseduti dal concorrente.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 48 c. 5. **In caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia fidejussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.**

- 4. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE** rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

adeguate ai lavori da assumere, così come indicate al precedente Paragrafo A) del presente Disciplinare.

Si precisa che, nel caso in cui sia in corso la procedura di verifica o rinnovo dell'Attestazione di qualificazione, dovrà inoltre essere allegata copia dell'istanza di rinnovo presentata dall'Impresa all'organismo di Attestazione e del relativo contratto di incarico.

5. COPIA STAMPATA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., attestante il versamento della contribuzione all’A.N.A.C., ai sensi dell’ art 1 comma 65 e 67 legge n. 266 del 23/12/2005, della delibera del Presidente dell’Autorità dei Contratti Pubblici n. 1174 in data 19-12-2018 e delle relative istruzioni operative, **per l’importo di € 20,00**, da effettuarsi da parte di ogni concorrente tramite il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), prima della scadenza dei termini di presentazione dell’offerta, con le seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l’avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell’OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte è necessario essere registrati come utenti dei servizi dell’autorità e richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico”. L’ operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta dovrà previamente accedere al portale ANAC e generare l’avviso di pagamento pagoPA (identificato dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento).

Per entrambe le modalità di pagamento le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Ai fini dell’esecuzione di tutte le modalità di versamento sopra descritte il **Codice identificativo della gara (CIG) è: 8260807995**

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta.

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione ANAC entro il suddetto termine comporterà necessariamente l’esclusione dalla gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione appaltante accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione ANAC da effettuarsi entro il termine di scadenza di presentazione dell’offerta, la Stazione appaltante escluderà il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005.

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

6. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

- IMPRESE TEMPORANEAMENTE RIUNITE, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 2602 C.C. E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

Oltre a quanto stabilito al precedente paragrafo B) SOGGETTI AMMESSI punti b) e c), i soggetti in questione dovranno rispettare le seguenti modalità:

- **l'Impresa Mandataria ed il Consorzio** dovranno presentare tutta la documentazione richiesta e la **dichiarazione** di cui al precedente punto 1.;
- **ciascuna delle imprese Mandanti, consorziate e aggregate** ai sensi dell'art. 45, c.2, lett. **d), e)** ed **f)**, D. Lgs. 50/2016 dovrà presentare la **dichiarazione** di cui al punto 1 e, qualora posseduta, l'Attestazione SOA di cui al precedente punto 4..
- **La mandataria**, qualora il raggruppamento sia già costituito, deve inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata).
- il **Consorzio ordinario e il GEIE già costituiti** dovranno presentare, altresì, l'**atto costitutivo** e lo **statuto** del Consorzio o del GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- **Ognuno dei soggetti raggruppati** dovrà dichiarare la rispettiva percentuale di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell'art. 92 c. 2 del DPR 207/2010, nonché le categorie di lavori che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito o consorziato.

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d) , ed e) del D. Lgs. 50/2016 , anche se non ancora costituiti.

In tal caso le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi o i GEIE devono **allegare apposita dichiarazione sottoscritta**, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (come già previsto all'allegato B1 del modello di dichiarazione di cui al precedente punto 1.).

Le singole Imprese componenti il raggruppamento eventualmente risultato aggiudicatario dovranno, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, conferire mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria, prevedendo, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della mandataria stessa.

Si precisa che per la partecipazione delle **aggregazioni tra imprese aderenti al contratto** di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni dell'art. 48 dello stesso D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di concorrente in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, come meglio precisato al successivo punto "concordato con continuità

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

aziendale”, è consentita la partecipazione alle condizioni stabilite nel medesimo art. 186-bis 6° comma (ditta in concordato non può essere mandataria, le altre imprese del RTI non devono essere assoggettate a procedura concorsuale).

- **CONSORZI STABILI :**

Ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 94 comma 1 del D.P.R. 207/2010, il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati il Consorzio concorre;

In base agli artt. 47 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e 94 del D.P.R. 207/2010, il Consorzio Stabile potrà essere qualificato in proprio, ovvero potrà utilizzare i requisiti posseduti dalle imprese consorziate designate, per cui:

- **il Consorzio concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente punto **1.;**
- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dell’Attestazione SOA di cui al precedente punto **4..**, adeguata ai lavori da assumere, **ciascuna delle imprese consorziate designate** ai sensi dell’art. 45, c.2, lett.c) D. Lgs. 50/2016, individuata ai fini della qualificazione, dovrà presentare la dichiarazione di cui al precedente punto **1.** (omettendo le lettere f, b.14, u, v).

- **CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE E TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):**

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Consorzio dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati concorre.

In base all’art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo che possono essere posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate; in particolare, i requisiti richiesti dovranno essere documentati nel modo seguente:

- **il Consorzio** dovrà presentare **tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente punto 1.;**

- **ciascuna delle imprese consorziate esecutrici** ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà presentare la dichiarazione di cui al precedente punto 1 (omettendo le lettere f, b.14, u.1, v).

7. DOCUMENTAZIONE E INDICAZIONI SPECIFICHE PER ALTRE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

- **AVVALIMENTO**, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
- **il concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, la dichiarazione di cui al precedente punto 1., ivi compreso il punto **x e**, **in originale o copia autentica, il contratto** in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; a tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria;
- **la/e ditta/e ausiliaria/e** dovrà/anno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1., compreso il punto **x.1** (omettendo le lettere f, b.14, u.1, v), il PassOE e l’Attestazione della

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

Certificazione SOA adeguata ai lavori che intende assumere, di cui al precedente punto 4..

Ai sensi dell'art. 89 comma 5 D. Lgs. 50/2016, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

- **CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis R.D. 267/42**

E' ammessa la partecipazione alla presente gara dei concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, purché sia presentata la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42.

La partecipazione alle condizioni dello stesso art. 186-bis è ammessa successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 161 del R.D. 267/42, purché si faccia ricorso all'avvalimento dei requisiti di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 14/06/2019, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall' articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

- **SUBAPPALTO** Il subappalto è consentito secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso il concorrente intenda avvalersi del subappalto deve manifestare tale volontà al punto **u.** del modello di autodichiarazione di cui al precedente punto **1.** In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal soggetto concorrente e per esse non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 18 del D.L. 18-04-2019 n. 32 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 14-06-2019 n. 55, l'eventuale subappalto non può superare la quota definita dall'art. 9 del Capitolato nella misura del **quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto**.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carpi.

Per l'eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto successiva all'aggiudicazione, sarà necessario rivolgersi all'Ufficio Appalti, via Peruzzi n. 2, tel. 059/649181 fax. 059/649095 e/o consultare il sito internet www.carpidiem.it.

Si avvertono i concorrenti che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non potrà essere indicata tra le eventuali subappaltatrici, l'impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.

Si precisa, inoltre, che, anche per i subappaltatori, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1293/2016.

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

La Stazione appaltante provvederà ai pagamenti nei confronti dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

B. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

L'offerta economica dovrà contenere la **DICHIARAZIONE DI OFFERTA** da redigere in carta libera ed in lingua italiana sulla base del modulo offerta presente sulla piattaforma SATER, consistente nell'indicazione dell' **unico ribasso percentuale offerto**, espresso in cifre ed in lettere, **in maniera unica ed uniforme sull'importo dei lavori a corpo posti a base di gara; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.**

- In caso di discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più conveniente per l'Amministrazione, salvo i casi di errore evidente;
- **Verranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso.**
- La predetta dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante della Ditta individuale ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio del GEIE, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i Consorzi o i GEIE in caso di associazione temporanea o Consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi; in caso di Società il modulo-offerta dovrà essere sottoscritto dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della Società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dallo Statuto e/o dal Certificato della Camera di Commercio.

Si precisa che nella Dichiarazione d'offerta è prevista l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali che il concorrente deve obbligatoriamente specificare, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e del comunicato del Presidente ANAC in data 27-05-2015.

Si ribadisce che i documenti inerenti l'offerta economica dovranno essere inseriti esclusivamente nelle sezioni relative alla presente Busta e, pertanto, separati dalla restante documentazione di gara, a pena di esclusione.

Si precisa che l'eventuale mancata presentazione da parte del concorrente anche di una sola delle suddette Buste (“Documentazione amministrativa”, “Offerta economica”) comporterà

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

L'esclusione del medesimo concorrente dalla presente procedura di gara.

E) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER (sedute virtuali) e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 21-04-2020 alle ore 9:30

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma SATER nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Centrale di Committenza deputata all'espletamento della gara, nella prima seduta pubblica (virtuale) procede a:

- sbloccare e verificare la documentazione amministrativa di ammissione allegata in fase di sottomissione dell'offerta, di cui al Paragrafo D "Documentazione di gara – Documenti da presentare" Busta A, necessaria per l'ammissione dei concorrenti all'apertura della Busta B contenente l'offerta economica, che avverrà di seguito nella stessa seduta. Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando e nel presente disciplinare verrà effettuata direttamente in sede di gara nei confronti di tutte le Imprese concorrenti, mediante l'esame dell'Attestazione SOA richiesta al punto 4. del precedente Paragrafo D) "Documentazione di gara - Documenti da presentare" – Busta A ovvero mediante successiva verifica d'ufficio;
- all'effettuazione dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, nel corso della medesima seduta virtuale di gara, successivamente alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti.

In presenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante adotterà ai sensi del comma 8, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, col metodo di calcolo riportato all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di offerte ammesse in numero pari o superiori a 15, o col metodo di cui al comma 2-bis dello stesso art. 97, nel caso di numero di offerte ammesse inferiore a 15. In particolare si precisa che nell'ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 e pari o superiore a 5, verrà eseguito il calcolo di cui al comma 2-bis dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia e dello svolgimento delle conseguenti verifiche di congruità, secondo quanto stabilito dall'art 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016; nel caso il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, la Stazione appaltante potrà procedere a

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva sin d'ora di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo risulti necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

- attiverà l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo D "Documentazione di gara – Disposizioni in materia di soccorso istruttorio";
- redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte, definendo la graduatoria.

Successivamente la Stazione Appaltante adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, a darne comunicazione ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, commi 2 bis e 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre di tale provvedimento sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito internet, nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente inerente la presente procedura di gara.

Si precisa che, secondo quanto stabilito all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà comunque effettuata, prima dell'aggiudicazione definitiva, relativamente all'offerta dell'impresa prima classificata in graduatoria, la verifica di congruità in merito ai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 97, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

All'esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Successivamente verrà effettuata, a cura dell'organo competente dell'Amministrazione aggiudicatrice, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva, secondo le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cui seguirà l'efficacia dell'aggiudicazione medesima, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all'aggiudicatario.

Con riferimento alle verifiche dei requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che, ai sensi della Legge 11-11-2011 n. 180, le micro, piccole e medie imprese dovranno presentare la documentazione probatoria solo in caso di aggiudicazione.

La Stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza o qualora non si ritenga accettabile (conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto) alcuna offerta, come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero in caso di presentazione di una sola offerta valida.

F) NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) forniti nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@terredargine.it Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni l'Impresa deve comunque fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

G) ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, oltre a quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei modi e nelle forme indicati nell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

H) AVVERTENZE

Il termine entro il quale dovrà essere collocata l'offerta sul sistema SATER è da considerarsi perentorio e a pena di esclusione.

Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto **ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.**

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Si precisa che, in caso di discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel Bando e nel Disciplinare stesso, in quanto "Lex specialis" dello svolgimento della gara.

SI AVVERTONO I CONCORRENTI che potranno essere pubblicati tramite la piattaforma SATER chiarimenti e delucidazioni relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione alla stessa.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, oltre che al Capitolato Speciale, alla normativa in vigore, ed in particolare:

- Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e successive modificazioni;
- D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019;
- D.M. n. 31 del 19-01-2018;
- L. 13-08-2010 n. 136, art. 3 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.R. n. 207 del 5-10-2010, per le parti ancora vigenti;

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E ALTRE INFORMAZIONI

L'impresa risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dagli uffici Appalti e Contratti della stazione appaltante, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:

- **Versamento delle spese contrattuali, per l'importo presunto di € 1.600,00 (milleseicento/00) ed entro il termine che verrà indicato dall'Ufficio Contratti.** Nel caso di mancato versamento delle spese suddette, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione alla Ditta inadempiente, con risarcimento dei danni economici conseguenti e connessi. Tale rimborso verrà riscosso con la procedura coattiva prevista dal R.D. 14-4-1910, N. 639.
- **Costituzione della cauzione definitiva, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti,** stabilita, secondo il Capitolato Speciale, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 103 c.1 D. Lgs. 50/16. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo all'uopo autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al precedente punto 3. del paragrafo "Documenti da presentare" riferito alla Busta A. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Come già indicato al precedente punto 3. riferito al Paragrafo D "Documentazione di gara – Documenti da presentare" – Busta A, l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente documentata ovvero delle relative percentuali in caso di possesso dei requisiti ambientali, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione delle altre garanzie e coperture assicurative, nei modi previsti dalla legge e dal Capitolato Speciale.

In particolare, con riferimento alla polizza C.A.R. (inerente a tutti i rischi delle costruzioni di opere civili), di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, riferita alla copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, restando valido quanto già contenuto ed indicato in merito nel precedente DM 123/2004 (schema tipo 2.3), la somma da assicurare è quantificata **pari all'importo contrattuale** per impianti ed opere, anche preesistenti e ad **€ 500.000,00** per la responsabilità civile per danni causati a terzi, secondo le condizioni stabilite all'art. 6-ter del Capitolato Speciale.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto relativo all'appalto in oggetto ha luogo entro i successivi 180 giorni. Entro tale termine avrà luogo la stipula del contratto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016.

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa secondo le indicazioni della Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione degli avvisi relativi alla procedura di gara in oggetto, nel caso sia previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi del Protocollo d'intesa provinciale in materia di appalti del 24-10-2012, la ditta affidataria e le eventuali ditte sub-appaltatrici dei lavori in oggetto sono tenute ad iscriversi e all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, fin dall'avvio dei lavori stessi, ad una Cassa Edile della provincia di Modena, in luogo di quelle di provenienza, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi, indipendentemente dalla durata dell'appalto.

E' stabilita l'esclusione del ricorso all'arbitrato per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo ai lavori oggetto del presente bando; pertanto si rende noto, ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Si precisa che il contratto d'appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il finanziamento dei lavori in oggetto è indicato nella deliberazione di Giunta Comunale di Carpi n. 53 del 24-03-2020, nonché nella determinazione a contrattare n. 164 del 27-03-2020. Come meglio specificato all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto "Pagamenti in acconto", durante il corso dell'opera, ogni qualvolta il credito dell'Impresa, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l'ammontare di € 100.000,00, l'Amministrazione predisporrà a favore dell'Appaltatore un pagamento in acconto del corrispettivo dell'appalto per l'importo del credito netto succitato,. Si precisa che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 23-12-2014 n. 190 art. 1 commi da 629 a 633.

Con decorrenza dal 31-03-2015 sono vigenti a tutti gli effetti gli obblighi in materia di fatturazione elettronica. A tale proposito il Codice Univoco Ufficio (CUU) identificato per il Comune di Carpi committente del contratto per i lavori in oggetto, è il seguente **UFT5W3**; **il predetto CUU è una informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica** unitamente anche al **Cig** (codice identificativo di gara), al **CUP** (codice unico di progetto), qualora previsto e agli estremi dell'**impegno (anno e numero)**.

Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza

E' prevista, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 19-04-2016 n. 50, la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 % dell'importo del valore del contratto di appalto.

L'impresa aggiudicataria dovrà eseguire i lavori inerenti il presente appalto secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma facente parte degli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, approvato con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Carpi n. 53 del 24-03-2020.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- l'impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà titolo a risarcimento danni.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CONTRATTI DELL'UNIONE
DELLE TERRE D'ARGINE**
(Dott. ssa Susi Tinti)